



MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO GLOBALE Filiberto Farci

Scuola dell'infanzia, Primaria, Sec. di I grado e Liceo Scientifico F.lli Bissiri

☎: 078254330 ☎: 0782539003 078254789 - Via San Giorgio n. 30 - 08037 SEUI

caps150004@istruzione.it - caps150004@pec.istruzione.it

C. F. 91005660914 - Codice Meccanografico - CAPS150004

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO VERBALE DI STIPULAZIONE

L'anno 2021, addì 08 del mese di giugno, alle ore 8.30, nell'ufficio della dirigenza scolastica dell'Istituto Comprensivo Globale "F. Farci" di Seui, in sede di contrattazione integrativa di singola istituzione scolastica tra il Dirigente Scolastico, in rappresentanza della parte pubblica, e gli eletti nelle RSU d'Istituto, Sigg. Deidda Angela, Serra Agnese e Lai Ignazia, viene sottoscritta la presente intesa finalizzata alla stipula del Contratto Integrativo d'Istituto.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

INDICE

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata.....	3
Art. 2 – Interpretazione autentica	3
Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto	3
TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI.....	3
CAPO I - RELAZIONI SINDACALI	3
Art. 4 – Obiettivi e strumenti.....	4
Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente.....	4
Art. 6 – Informazione	4
Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa.....	4
Art. 8 – Confronto.....	5
CAPO II - DIRITTI SINDACALI.....	5
Art. 9 – Attività sindacale.....	5
Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro	6
Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti.....	6
Art. 12 – Referendum	6
Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990	7
TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA	7
Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente	7
Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA.....	7
TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA	7
Art. 16 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA.....	8
Art. 17 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio.....	8
Art. 18 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione	8
TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	8
CAPO I - NORME GENERALI.....	8
Art. 19 – Fondo per il salario accessorio	8
Art. 20 – Fondi finalizzati.....	9
CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO.....	9
Art. 21– Finalizzazione del salario accessorio	9
Art. 22 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica	9
Art. 23 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale	10
Art. 24 – Stanziamenti	10
a) Dettaglio stanziamenti DOCENTI.....	10
FUNZIONI STRUMENTALI	10
ATTIVITA' AGGIUNTIVE RETRIBUITE COL F.I.S. (cedolino unico).....	11
Fondi PCTO (Alternanza Scuola Lavoro).....	11
b) Dettaglio stanziamenti ATA	12
Art. 25 – Definizione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente (art.1, c.249 della Legge 160/2019)	13
Art. 26 - Conferimento degli incarichi	13
Art. 27 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA	13
Art. 28 - Incarichi specifici.....	13

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	14
Art. 29 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).....	14
Art. 30 - Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione	14
TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI	14
Art. 31 – Clausola di salvaguardia finanziaria.....	15
Art. 32 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio.....	15

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica ICG "F. Farci" di Seui.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2020/2021;
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2021 resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti, che faranno formale richiesta d'incontro.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI



Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);

Fla
AD

MC
AJ

- i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).



Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di due bacheche sindacali una per la RSU e una per le OO.SS.), situate nei diversi plessi e di una sezione elettronica nel

- sito d'istituto. Di tali spazi fisici e virtuali la RSU e le OO.SS. si rendono responsabili dell'affissione e/o pubblicazione e diffusione in esse dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
 3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale dell'istituto, come da normativa vigente.
 4. La RSU può disporre del telefono, del fotocopiatore, di un pc e della connessione internet.
 5. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con 48 ore di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea ha diritto a chiedere il tempo aggiuntivo necessario per la partecipazione e, in relazione al tempo richiesto, deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, in presenza di una partecipazione totale di tale personale, va in ogni caso assicurata, ai sensi dell'art.23, c.9, lett. b) del CCNL istruzione e ricerca 2016/2018, la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché dell'ufficio di segreteria solo ed esclusivamente in presenza di attività indifferibili a tale ufficio connesse, per cui n.1 unità di personale ausiliario sarà addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico, con estrazione della lettera.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, due giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.



2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.
2. Le unità da includere nel contingente sono individuate dall'Accordo sottoscritto in data 12 febbraio 2021.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre, previa disponibilità del personale, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo. Nella richiesta di prestazioni aggiuntive si terrà conto, in ordine di priorità:
 - Della specifica professionalità, nel caso sia richiesta
 - Della sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva
 - Della graduatoria interna e a rotazioneTutto il personale, per esigenze di servizio, può effettuare, a richiesta, prestazioni aggiuntive oltre l'orario giornaliero stabilito, sino ad un massimo di 72 ore annuali, da recuperare come riposo compensativo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse, previa acquisizione di disponibilità.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.

**TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE
E ATA**

Fla
AS *AF*
MC

Art. 16 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - l'orario di entrata non potrà essere successivo all'inizio delle lezioni (fatte salve eventuali particolari esigenze dei collaboratori scolastici dell'infanzia e degli amministrativi e tecnici adeguatamente motivate, per non più di 1 ora, che siano comunque compatibili con le esigenze di servizio);
 - l'orario di uscita non potrà essere anticipato oltre i 30 minuti (fatte salve eventuali particolari esigenze dei collaboratori scolastici dell'infanzia e degli amministrativi e tecnici adeguatamente motivate, per non più di 1 ora, che siano comunque compatibili con le esigenze di servizio).
3. Vengono fatte salve le eventuali specificità contrattuali, da valutare sulla base dei vincoli normativi a tali specificità afferenti.

Art. 17 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale entro le ore 14.00; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, in caso di urgenza indifferibile.

Art. 18 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifica formazione del personale interessato.
2. Sono fatte salve le norme contrattuali nazionali in materia di sicurezza per i video terminalisti.
3. Tale formazione va intesa come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 19 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2020/21 è complessivamente alimentato da:



- a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
 - e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente da calcolarsi al lordo dipendente;
 - f. Altri stanziamenti.
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale. .

Art. 20 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:
 - a) per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007 € **23.578,12**
 - b) per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa € **2.687,99;**
 - c) per gli incarichi specifici del personale ATA € **1.598,24;**
 - d) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti € **3.588,52;**
 - e) per la valorizzazione del personale € **4.107,54;**
 - f) Fondi PCTO (Alternanza Scuola Lavoro) € **777,99;**
 - g) Aree a rischio € **197,77**


CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 21– Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 22 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine, previo accantonamento dell'indennità di direzione di € 2.220,00, spettante al DSGA, la somma residua € **23.578,12** viene suddivisa nel modo seguente:
sono assegnati per le attività del personale docente € **15.325,78** (nella percentuale del 65%) e




- per le attività del personale ATA € 8.252,34 (nella percentuale del 35%).
2. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a € 395,74 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.
 3. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 23 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.

Art. 24 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:
 - a. supporto alle attività organizzative (delegati del dirigente, figure di presidio ai plessi, comm. orario, comm. formazione classi, responsabile qualità ecc.): € 5.950,00
 - b. supporto alla didattica (coordinatori di classe, coordinatori di dipartimento, responsabili dei laboratori, responsabili di ricerca e sviluppo, gruppi di lavoro e di progetto ecc.): € 3.027,50
 - c. supporto all'organizzazione della didattica (responsabile orientamento, responsabile integrazione disabili, responsabile integrazione alunni stranieri, supporto psico-pedagogico, responsabile viaggi d'istruzione, attività di pre-scuola e post-scuola ecc.): € 2.222,50.
 - d. attività d'insegnamento (corsi di recupero, sportelli didattici, alfabetizzazione alunni stranieri, flessibilità oraria ecc): € 4.000,00

a) Dettaglio stanziamenti DOCENTI

**FUNZIONI STRUMENTALI
SETTEMBRE 2020 – AGOSTO 2021**

TIPOLOGIA	INCARICATI	Importo in euro (al lordo dipendente)
ORIENTAMENTO E CONTINUITA'	n.2	672,02
INVALSI - Gestione del sito e utilizzo delle nuove tecnologie (Infanzia-Primaria - secondaria I° grado)	n.1	671,99
INVALSI - Gestione del sito e utilizzo delle nuove tecnologie (Infanzia-Primaria - secondaria I° grado)	n.1	671,99
RAV, Area autovalutazione d'Istituto	n.1	671,99
	Totale	2.687,99

Offa
AB

MC
A8

ATTIVITA' AGGIUNTIVE RETRIBUITE COL F.I.S. (cedolino unico)
SETTEMBRE 2020 – GIUGNO 2021

N.	INCARICO	Unità	N. ORE per ogni unità	Compenso forfettario unitario	FIS complessivo impegnato
Supporto alle attività organizzative: € 17,50/h					
1.	Primo Collaboratore	1	130	2275,00	2275,00
2.	Secondo collaboratore	1	110	1925,00	1925,00
3.	Fiduciario Liceo serale	1	20	350,00	350,00
4.	Fiduciario scuola Primaria	1	50	875,00	875,00
5.	Fiduciario scuola Infanzia	1	30	525,00	525,00
TOTALE PARZIALE					5.950,00
Supporto alla didattica: € 17,50/h					
6.	Coordinatori di classe Liceo – Corso Serale, Sc. Sec. I° gr.	9	12	210,00	1.890,00
7.	Coordinatore/segretario di classe scuola Primaria	4	5	87,50	350,00
8.	Segretario C.di classe – Liceo, Corso serale, Sc. Sec. I° gr.	9	5	87,50	787,50
TOTALE PARZIALE					3.027,50
Supporto all'organizzazione della didattica: € 17,50/h					
9.	Tutor docenti neo immessi in ruolo	3	8	140,00	420,00
10.	Referente Bullismo e cyberbullismo	2	10	175,00	350,00
11.	Referente libri in comodato d'uso	1	10	175,00	175,00
12.	Referente H	1	15	262,50	262,50
13.	Commissione a supporto F.S. RAV, Autovalutazione	4	5	87,50	350,00
14.	Supporto docenti per utilizzo piattaforma attività DAD	1	30	525,00	525,00
15.	Correzione prove INVALSI	4	2	35,00	140,00
TOTALE PARZIALE					2.222,50
Attività aggiuntive d'insegnamento: € 50,00/h					
16.	Attività di recupero/sostegno		80	4.000,00	4.000,00
TOTALE					15.550,00
Somma residua					597,34

Fondi PCTO (Alternanza Scuola Lavoro) a.s.
2020/21

euro 777,99

[Handwritten signatures and initials]

Fondi compensi accessori personale: 50,00%, pari a € 389,00
 di cui il 65,00%, pari a € 252,85:

a. Fondo da destinare ai tutor d'aula ripartito nel seguente modo:

	Numero alunni	Quota spettante
Tutor ASL 3 A LICEO	10	70,23
Tutor ASL 4 A LICEO	13	91,31
Tutor ASL 5 A LICEO	13	91,31
Totale	36	252,85

b. Fondo da destinare ad altro personale:

Referente ASL	13,00%	50,57
DSGA	12,00%	46,68
Assistente Amm.vo	10,00%	38,90
Totale	35,00%	136,15

b) Dettaglio stanziamenti ATA

Incarico	Unità	ORE	COMPENSO (EURO)
Assistenti Amministrativi - Attività di intensificazione: Viene riconosciuto al personale un compenso per l'attività di intensificazione legata alla mancanza di un Dsga e di un Ds presenti nell'Istituto. Prestazioni eccedenti. Flessibilità organizzativa Riordino documentazione varia: Tenuto conto che presso la sede del Liceo si sono avvicendati nel corso del tempo diversi Dsga al fine di rendere di facile consultazione i materiali presenti nell'ufficio la funzione prevista prevede la catalogazione e sistemazione delle pratiche ivi presenti	3	140	2.030,00 (nella percentuale del 25%)
Collaboratori scolastici - Pulizia spazi esterni antistante l'edificio Sostituzione collega assente. Addetto sicurezza Controllo e accensione/spegnimento caldaia Centralino telefonico. Pulizia palestra Flessibilità oraria e organizzativa	11	440	5.500,00 (nella percentuale del 68%)
Assistenti tecnici - Responsabile sito WEB (aggiornamento costante del sito mediante inserimento della diversa documentazione).	1	40	580,00 (nella percentuale del 7%)
TOTALE			8.110,00
Somma residua			142,34

Handwritten signature

Handwritten initials

Fondo di riserva FIS: 268,12 euro

Art. 25 – Definizione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente (art.1, c.249 della Legge 160/2019)

1. Ai sensi dell'art.1, c.249 della Legge 160/2019, tali risorse sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione.
2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del personale docente e ATA per l'a.s. 2020/21 corrispondono a € 4.107,54, suddiviso per il 65% al personale docente, pari a € 2.669,90 (da ripartire proporzionalmente fra i diversi incarichi individuati e da retribuire col FIS) e per il restante 35% al personale ATA, pari a € 1.437,64. Il budget bonus personale ATA confluisce nel FIS, mantenendo la sua quantificazione, nel rispetto dell'art. 1, comma 249 della legge 160/2019 e verrà ripartito nel seguente modo:

	QUALIFICA PERSONALE ATA INDIVIDUATO	N. PERSONALE	QUOTA UNITARIA BONUS
1	Assistenti Amministrativi - Collaboratori Scolastici - Assistente Tecnico- Intensificazione Flessibilità oraria e organizzativa per emergenza COVID	15	95,84
		Totale	1.437,64

Art. 26 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 27 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.
3. Le prestazioni del personale ATA per la sostituzione del collega assente rese in orario di servizio saranno remunerate nella misura di un' ora se prestate nella stessa sede di servizio e nella misura di due ore se prestate in altra sede.

Art. 28 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
2. Le risorse relative agli incarichi specifici sono destinate a corrispondere un compenso base al personale non usufruente dell'art.7 CCNL 07/12/2005, come da prospetto seguente:

PROFILO	COMPITI	INCARICATI	IMPORTO UNITARIO in Euro	TOTALE in Euro (al lordo)
----------------	----------------	-------------------	---	--

			(al lordo dipendente)	dipendente)
Collaboratori scolastici	Assistenza alunni con Handicap	n.5	133,18	665,90
Collaboratori scolastici	Cura e assistenza all'igiene personale degli alunni presso la scuola dell'infanzia.	n.2	133,20	266,40
Collaboratori scolastici	Pulizia spazi esterni antistanti l'edificio	n.1	133,18	133,18
Assistenti Amministrativi	Coordin. Area Personale Tratt. Economico	n.1	133,19	133,19
	Coordin. Area Personale Tratt. Giuridico	n.1	133,19	133,19
	Coordin. Area Protocollo e didattico	n.1	133,19	133,19
Assistente Tecnico	Assistenza tecnica uffici e piccoli lavori di manutenz. Reti informatiche, PC e LIM delle Aule didattiche	n.1	133,19	133,19
TOTALE				1.598,24

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 29 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 30 - Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

AS
KC

Ilo
9/8

Art. 31 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 32 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 40 % di quanto previsto inizialmente.

Spulla
Angelo Deista

AC
AS